

## COMUNE DI CARAVATE

- NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE -

CAPO 01 - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01 - IL COMUNE

01. IL COMUNE E' UN ENTE LOCALE AUTONOMO, CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E AUTONOMIA FINANZIARIA NELL'AMBITO DELLE LEGGE E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA

PUBBLICA.

04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

06. IL COMUNE PUO' ATTUARE UN DECENTRAMENTO DI FUNZIONI E DI ATTIVITA' MEDIANTE L'ISTITUZIONE DI FRAZIONI, QUALORA PARTICOLARI CONDIZIONI LOCALI DOVESSERO RICHIEDERLO. A TAL PROPOSITO SI ADOTTERANNO APPOSITI REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO.

ART. 02 - IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 5,030 ED E' CONFINANTE CON I COMUNI DI GEMONIO, CITTIGLIO, SANGIANO, LEGGIUNO, BESOZZO, LAVENO.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.

04. LE CARATTERISTICHE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE SONO LE SEGUENTI:

- SCUDO CENTRALE DI FOGGIA SANNITA DI COLORE VERDE, RAFFIGURANTE UN GRAPPOLO D'UVA E TRE API, SOVRASTATO DA CORONA CON NOVE TORRI E DA SCRITTA "COMUNE DI CARAVATE". NELLA PARTE INFERIORE DUE RAMI D'ALBERO ANNODATI INSIEME ED UNA GRECA D'ARGENTO.

- IL TUTTO SU DRAPPO QUADRANGOLARE DI COLORO GIALLO-ORO A SINISTRA E VERDE A DESTRA.

ART. 03 - I BENI COMUNALI

01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI. GLI USI CIVICI RESTANO REGOLATI DA LEGGI SPECIALI

ART. 04 - I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI

- EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA, DI ASSOCIAZIONE
01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.
02. OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE.
03. RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA, SOSTIENE IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE.
04. RICONOSCE LA FUNZIONE ED IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SU BASE NAZIONALE E TERRITORIALE PRESENTI CON LE LORO STRUTTURE ORGANIZZATIVE.

## PARTE 01

### CAPO 02 - FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

#### ART. 05 - LE FUNZIONI DEL COMUNE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRINCIPALMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.
02. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA FORME SIA DI DECENTRAMENTO SIA DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.
03. IN PARTICOLARE IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SEGUENTI:
- A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA COMUNALE.
  - O) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;
  - C) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL'AMBIENTE;
  - D) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
  - E) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;
  - F) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;
  - G) SERVIZI NEI SETTORI: SOCIALE, SANITA', SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEGLI ALTRI SERVIZI URBANI;
  - H) ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E AL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;
  - I) POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE.
04. AL COMUNE COMPETONO LE TASSE, LE IMPOSTE, LE TARIFFE E I CONTRIBUTI SUI SERVIZI AD ESSO ATTRIBUITI.

#### ART. 06 - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE - NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE - PROVVEDE, ALLA

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE FORME GIURIDICHE DEFINITE: IN ECONOMIA; IN CONCESSIONE A TERZI; A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE; A MEZZO DI ISTITUZIONE; A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE; A MEZZO DI ALTRE EVENTUALI TIPOLOGIE DETERMINATE DALLA LEGGE.

ART. 07 - I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE QUALORA ESSE VENGANO AFFIDATE CON LEGGE, CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

04. COMPETE AL COMUNE E VENGONO AFFIDATE DAL SINDACO SICUREZZA, CHE SARANNO SVOLTE IN MODO ORGANIZZATO TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO.

ART. 08 - LA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE E CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI COME METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA'. ATTUA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO E I PIANI D'INTERVENTO SETTORIALE NEL PROPRIO TERRITORIO.

02. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLA ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. IL COMUNE OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE FINANZIARIE IN MODO DI APPLICARE I PRINCIPI E LE REGOLE DELLA PROGRAMMAZIONE.

CAPO 03 - FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 09 - LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANCHE SU BASE DI QUARTIERE E FRAZIONE.

ART. 10 - LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

01. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI, CONCESSIONE IN

USO DI LOCALI O TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PREVIO APPOSITE CONVENZIONI, VOLTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO, POLITICO E CULTURALE DELLA COMUNITA'.

02. LE LIBERE ASSOCIAZIONI - PER POTER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE - DEBONO FARNE - RICHIESTA - PRESENTANDO OLTRE LA DOMANDA ANCHE LO STATUTO E L'ATTO COSTITUTIVO, NELLE FORME REGOLAMENTARI.

03. LA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO - PREVIO PARERE DELLA GIUNTA VALUTERA' DEI REQUISITI PREVISTI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO CIRCA LA NATURA DEL SOSTEGNO, CHE L'AMMINISTRAZIONE VORRA' DISPORRE CON DELIBERA DELLA GIUNTA STESSA.

#### ART. 11 - LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

01. IL COMUNE - AI FINI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI PUO' COSTITUIRE UN'ISTITUZIONE QUALE ORGANISMO STRUMENTALE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. LA GESTIONE DI TALE ISTITUZIONE PUO' ESSERE AFFIDATA ANCHE AD ASSOCIAZIONI AVENTI SALTUARIAMENTE FINI ANALOGHI A QUELLI DELL'ISTITUZIONE COMUNALE.

03. LA GESTIONE PUO' ALTRESI' AVVENIRE CON LA PARTECIPAZIONE A MAGGIORANZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNATI DAL COMUNE E CON LA MINORANZA DEI RESTANTI MEMBRI, DESIGNATA DALLE ASSOCIAZIONI, AVENTI I REQUISITI RICONTRATI DAL COMUNE STESSO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO.

04. IN CASO DI COSTITUZIONE DI APPOSITA "ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI", LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI E CIOE' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 12 - GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PUO' ADOTTARE INIZIATIVE AUTONOME AL FINE DI PROMUOVERE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

02. TALI ORGANISMI POSSONO ESSERE COSTITUITI ASSUMENDO A BASE L'INTERESSE DIRETTO DELLE PROFESSIONI, DELLE ARTI E DEI MESTIERI E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI FORMALI NONCHE' DEI SINDACATI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ACQUISTANO VALORE CONSULTIVO SU TUTTE LE QUESTIONI RILEVANTE INTERESSE CHE L'AMMINISTRAZIONE VORRA' LORO SOTTOPORRE.

#### ART. 13 - I COMITATI DI QUARTIERE

01. IL COMUNE PROMUOVE, LADDOVE NECESSARIO PER LE PARTICOLARI SITUAZIONI TERRITORIALI, LA NOMINA DI COMITATI DI QUARTIERE CHE COLLABORINO CON L'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI DEFINIRE DETERMINATI PROBLEMI, TASSATIVAMENTE ELENCAI DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 14 - LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE INFORMA GLI INTERESSATI TEMPESTIVAMENTE, NOTIFICANDO AD ESSI IL SUNTO ESSENZIALE DEL CONTENUTO DELLE DECISIONI ADOTTANDE.
02. L'INFORMAZIONE E' D'OBBLIGO IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI O DI FABBRICAZIONE, DI OPERE PUBBLICHE, D'USO DEL SOTTOSUOLO, DI PIANI COMMERCIALI, IN MATERIA DI AMBIENTE E DI OGNI ALTRA OPERE DI PUBBLICO INTERESSE.
03. GLI INTERESSATI POSSONO INTERVENIRE IN CORSO DEL PROCEDIMENTO, MOTIVANDO CON ATTO SCRITTO LE LORO VALUTAZIONI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE.
04. IL COMUNE DARA' MOTIVAZIONE DEL CONTENUTO DEGLI INTERVENTI DEGLI INTERESSATI NEGLI ATTI FORMALI IDONEI PER LE DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE.
05. I CITTADINI CHE PER QUALSIASI RAGIONE SI DOVESSERO RITENERE LESI NEI LORO DIRITTI ED INTERESSI POSSONO SEMPRE RICORRERE NELLE FORME DI LEGGE.

#### ART. 15 - L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI

01. TUTTI I CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, DIRETTE A PROMUOVE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.
02. IL COMUNE GARANTISCE IL LORO TEMPESTIVO ESAME ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE IN SEGRETERIA DA UN'APPOSITA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 16 - LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI

01. NESSUNA PARTICOLARE FORMA E' PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI SIA SINGOLE CHE ASSOCIATE.
02. ESSE DEBONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO DEL COMUNE E CONTENERE CHIARO IL PETITUM CHE SIA DI COMPETENZA GIURIDICA DEL COMUNE STESSO.
03. TUTTE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI, ALTRESI', DEBONO ESSERE REGOLARMENTE FIRMATE. LA FIRMA DI ALMENO UNO DEI PROMOTORI DEVE ESSERE AUTENTICATA NELLE FORME DI LEGGE.
04. ALLE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI AMMESSE, ESAMINATE E DECISE, E' DATA RISPOSTA SCRITTA A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO.
05. LE RISPOSTE SONO RESE NOTE PER LETTERA AGLI INTERESSATI.
06. LA GIUNTA DECIDE SE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI DEBONO O POSSONO COMPORTARE DECISIONI E DELIBERAZIONI APPOSITE DELLA AMMINISTRAZIONE ALLA LUCE DELL'ORIENTAMENTO ESPRESSO DAL CONSIGLIO COMUNALE E NELL'AMBITO DEI POTERI DEI RISPETTIVI ORGANI.
07. I CONSIGLIERI HANNO SEMPRE POTERE DI ISTANZA, PROPOSTA E PETIZIONE VERSO IL SINDACO E LA GIUNTA ED IN CONSIGLIO COMUNALE.
08. DI ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI E RELATIVE DECISIONI DELIBERAZIONI E LETTERE E' CONSERVATA COPIA NEGLI ARCHIVI SECONDO LE

## DISPOSIZIONE DI LEGGE.

## ART. 17 - IL REFEREDUM CONSULTIVO

01. E' PREVISTO REFERENDUM CONSULTIVO SU RICHIESTA DEL 25% DEI CITTADINI ELETTORI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E RESIDENTI NEL COMUNE, IL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA QUALIFICATA HA LA FACOLTA' DI INDIRE REFERENDUM CONSULTIVO.
02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE ATTINENTI ALLE LEGGI TRIBUTARIE, PENALI ED ELETTORALI MENTRE SONO AMMESSE QUELLE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.
03. IL REFERENDUM LOCALE NON PUO' SVOLGERSI IN CONCOMITANZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.
04. LA PROPOSTA DI REFERENDUM DEVE ESSERE RICHIESTA AL SINDACO CHE ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DEL COMITATO DEL REFERENDUM STESSO LA DISCUTE IN GIUNTA E POI L'AFFIDA ALLA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO CHE ESPRIME APPOSITO PARERE DI AMMISSIBILITA' E REGOLARITA' ENTRO I 20 GIORNI SUCCESSIVI.
05. TALE COMMISSIONE DOVRA' VALUTARE LA REGOLARITA' DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PROMOTORE, DELL'OGGETTO E DELLE FIRME AUTENTICATE QUALE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA'.
06. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'INDIZIONE DEL REFERENDUM NEI 30 GIORNI SUCCESSIVI.
07. IL REFERENDUM QUALORA NULLA OSTI PUO' ESSERE INDETTO ENTRO 120 GIORNI DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA D'INDIZIONE.
08. PER LE PROCEDURE DI VOTO SI SEGUONO QUELLE RELATIVE ALLA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.
09. ALL'ONERE FINANZIARIO PER LE SPESE COMPORTE DA REFERENDUM L'AMMINISTRAZIONE DOVRA' FAR FRONTE CON PROPRIE ENTRATE FISCALI.

## ART. 18 - IL DIFENSORE CIVICO

01. IL COMUNE PUO' PREVEDERE CON PROPRIO REGOLAMENTO L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL "DIFENSORE CIVICO" AL FINE DELLA GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE STESSA.
02. COMPITO DEL "DIFENSORE CIVICO" E' QUELLO DI SEGNALARE, AD ISTANZA AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, OPPURE DI FORMA SOCIALI E SINDACALI RICONOSCIUTE, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.
03. TALI "SEGNALAZIONI" PUO' EFFETTUARLE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA.
04. IL "DIFENSORE CIVICO" - QUALORA LO RITENGA NECESSARIO - PUO' ESERCITARE, DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, AZIONE POPOLARE E I RICORSI CHE SPETTEREBBERO AL COMUNE.
05. L'EVENTUALE DENUNCIA PENALE DEL DIFENSORE CIVICO E' ATTO DOVUTO IN QUANTO PUBBLICO UFFICIALE.

## ART. 19 - L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO CON VOTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, TRA I CITTADINI ITALIANI DI PROVATA

ESPERIENZA E MORALITA', PROFESSIONALITA' ED IMPARZIALITA', NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN CARICA NE' DI QUELLO PRECEDENTE, CHE ABBIANO MATURATO I 35 ANNI D'ETA' E NON SUPERATO I 70 ANNI.

02. EGLI RESTA IN CARICA 05 ANNI, PUO' ESSERE REVOCATO, MA PUO' ESSERE RIELETO NELLE STESSE FORME NON PIU' DI UN' ALTRA VOLTA.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' FUNZIONARIO ONORARIO ED ACQUISTA LA FIGURA DI PUBBLICO UFFICIALE CON TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE. EGLI GIURA DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE - PRIMA DI ASSUMERE L'INCARICO - SECONDO LA FORMULA DELL' ARTT. 11 DEL D.P.R. 10 GENNAIO 1957 , N. 03 .

04. AL "DIFENSORE CIVICO" SPETTA DI DIRITTO CONOSCERE TUTTE LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE DI AVERNE FOTOCOPIA.

05. IL "DIFENSORE CIVICO" PARTECIPA DI DIRITTO, COME OSSERVATORE, ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SENZA DIRITTO DI PAROLA O DI VOTO ANCORCHE' CONSULTIVO. PUO' ESPRIMERE LA PROPRIA PUBBLICA OPINIONE SOLO SE RICHIESTO DAL SINDACO O DA CHI PRESIEDA L'ORGANO COLLEGIALE.

06. IL "DIFENSORE CIVICO" DOPO L'ELEZIONE ENTRO 30 GIORNI PRESENTA UNA SINTESI DI PROGRAMMA CHE INDICA LE LINEE ENTRO LE QUALI INTENDE AGIRE PER QUANTO DI PROPRIA INIZIATIVA.

07. EGLI E' OBBLIGATO A PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE, ALTRESI', UNA RELAZIONE ANNUALE IL 10 OTTOBRE, OVE SI ILLUSTRANO L'ATTIVITA' SVOLTA E LE PROPOSTE, CHE VENGONO RIVOLTE AL SINDACO, ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO PER RIMUOVERE ABUSI, DISFUNZIONI E CARENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E SUGGERENDO SOLUZIONI TECNICHE PER L'EFFICENZA, L'EFFICACIA E LA PRODUTTIVITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.

08. QUALORA IL "DIFENSORE CIVICO" PRESENTI DIMISSIONI IRREVOCABILI, ENTRO 45 GIORNI DALLA PRESA D'ATTO E' NECESSARIO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE NE ELEGGA UN ALTRO. SINO A TALE ELEZIONE ED ACCETTAZIONE E SCAMBIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI, IL "DIFENSORE CIVICO" DIMESSO RESTA IN CARICA PER IL PRINCIPIO DELLA "PROROGATIO" CONFERMANDO TUTTI I POTERI.

09. IL "DIFENSORE CIVICO" POTRA' UTILIZZARE GLI UFFICI COMUNALE PER LA PROPRIA ATTIVITA'.

#### CAPO 04 - FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

##### ART. 20 - IL DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI HANNO DIRITTO - SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI DI ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED AI DOCUMENTI PER IL RILASCIO DI COPIE PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI DI RIPRODUZIONE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI.

02. PER OGNI SETTORE, SERVIZIO O UNITA' OPERATIVA OVVERO UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNQUE DENOMINATA, L'AMMINISTRAZIONE - MEDIANTE L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CONFERISCE I POTERI AL RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI E DEL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

03. L'AMMINISTRAZIONE COSTITUIRA', ALTRESI', APPOSITO UFFICIO DI PUBBLICHE

RELAZIONI ABILITATO A RICEVERE EVENTUALI RECLAMI E  
SUGGERIMENTI DEGLI UTENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

04. IL COMUNE GARANTISCE - MEDIANTE IL REGOLAMENTO - AI CITTADINI  
L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E  
SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE  
COMUNQUE LI RIGUARDINO.

05. IL COMUNE ESEMPLIFICHERA' LA MODULISTICA E RIDURRA' LA  
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONI, APPLICANDO  
LE  
DISPOSIZIONI SULL'AUTOCERTIFICAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE 04 GENNAIO  
1968 , N. 15 .

06. L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI SPORTELLI POLIVALENTI FACILITERA'  
L'ACCESSO DEGLI UTENTI E DEI CITTADINI AI SERVIZI PUBBLICI.

07. IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI COMUNALI E' ALTRESI'  
ASSICURATO AGLI ENTI PUBBLICI, ALLE ORGANIZZAZIONI DEL  
VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI IN GENERE.

## PARTE 02

### CAPO 05 - LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

#### ART. 21 - GLI ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL COSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO E' ORGANO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO  
AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE  
DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, UFFICIALE SANITARIO.

#### ART. 22 - IL CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL  
NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO  
REGOLATI DALLA LEGGE.

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL  
NUMERO DEI CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA  
PROCLAMAZIONE OVVERE, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA  
DAL CONSIGLIO LA LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO,  
LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI  
INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED  
IMPROROGABILI.

#### ART. 23 - LO SCIoglimento E LA SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, PER I  
MOTIVI E CON LE PROCEDURE DI CUI ALL' ARTT. 39 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990  
, N. 142 .

ART. 24 - LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

01. CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, IL SINDACO, I COMPONENTI DEL CONSIGLIO E/O GIUNTA POSSONO ESSERE RIMOSI, QUANTO COMPIANO ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE O PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O QUANTO SIANO IMPUTATI DI UNO DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 13 SETTEMBRE 1982 , N. 646 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, O SOTTOPOSTI A MISURA DI PREVENZIONE E SICUREZZA.

02. IN ATTESA DEL DECRETO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, QUALORA SUSSISTANO MOTIVI DI GRAVE E URGENTE NECESSITA'.

03. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990 , N. 55 .

ART. 25 - LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

01. PER GLI AMMINISTRATORI, PER IL PERSONALE DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI PER I SERVIZI SOCIALI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DENARO PUBBLICO E SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE E SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

03. L' AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN 05 ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO. LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI NONCHE' DEI DIPENDENTI E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

ART. 26 - I DIRITTI E I POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE LORO AZIENDE, ISTITUZIONI O ENTI DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI NOTIZIA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI NELLE FORME DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

03. SE LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 27 - LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DI EVENTUALI AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI

ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI.

D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FUNZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRATTAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO IL BILANCIO PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCONO UNA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO E DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DI CONTROLLATI.

O) L'ELEZIONE DEL "DIFENSORE CIVICO" IL RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO E UNA DOTAZIONE ORGANICA.

02. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE DA PARTE DEL SINDACO AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 . QUALORA ALTRESI' NON SI PERVENGA A DECISIONE VI SARA' L'INVIO DI UN COMMISSARIO IN SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI OMISSIVI IN BASE ALL' ARTT. 48 DELLA CITATA LEGGE N. 142/90 .

03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ART. NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUALORA IL COMUNE E' COLLOCATO IN ZONA MONTANA RICONOSCIUTA DALLA LEGGE REGIONALE, PUO' DELEGARE PROPRIA FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

05. QUALORA 1/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI NE FACCIANO RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA CON L'INDICAZIONE DELLE NORME VIOLATE ENTRO 10 GIORNI DALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA PER LE MATERIE SOTTO ELENcate, TALI DELIBERE SONO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELL'ILLEGITTIMITA' DENUNCIATE:  
A) ACQUISTI, ALIENAZIONE, APPALTI ED IN GENERALE TUTTI I CONTRATTI;  
B) CONTRIBUTI, INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI ED ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI E A TERZI.

C) ASSUNZIONI, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.  
06. NEGLI STESSI TERMINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, PER PRESUNTI VIZI DI INCOMPETENZA O DI CONTRASTO CON ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, 1/5 DEI CONSIGLIERI PUO' CHIEDERE L'INVIO AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO TALI ATTI.

07. CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO LE DELIBERE DI CUI AL COMMA 02 SONO COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

08. NON SONO SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE DELIBERAZIONI.

#### ART. 28 - LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. COMUNQUE SI DEBONO COSTITUIRE COMMISSIONI PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVI; PER IL BILANCIO E LO SVILUPPO ECONOMICO; PER L'URBANISTICA E L'ASSETTO DEL TERRITORIO NONCHE' PER I LAVORI PUBBLICI; PER I SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO; PER IL SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA.

03. EVENTUALI ALTRE COMMISSIONI POSSONO ESSERE ISTITUITE PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN FORMA DIVERSA DALLA GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLE COMMISSIONI, IL NUMERO DEI COMPONENTI E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

#### ART. 29 - LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA UN NUMERO DISPARI ASSESSORI, NON SUPERIORE AL NUMERO DI 04 .

02. POSSONO ESSERE ELETTI ALLA CARICA DI ASSESSORE CITTADINI DI CHIARA ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE, NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO IN NUMERO NON SUPERIORE A 02 , ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, SECONDO LE LEGGI VIGENTI. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SENZA DIRITTO DI VOTO.

#### ART. 30 - L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL COSIGLIO NEL SUO SENO - SALVO L'ELEZIONE AI CITTADINI NON CONSIGLIERI ALLA

CARICA DI ASSESSORE SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI,

CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI. A TALE FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTE DISTINTE, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA VACANZA O DALLE DIMISSIONI. QUALORA IN NESSUNA ELEZIONE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B) , N. 01 DELLA DELLE LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. PER CONSIGLIERE ANZIANO SI CONSIDERA QUELLO CHE ABBA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI DI PREFERENZA.

07. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA DA CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENGONO ESECUTIVE ENTRO 03 GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.

09. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA RISPETTIVA GIUNTA.

#### ART. 31 - LE COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E, CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DI LEGGE O STATUTARIE, DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEI FUNZIONARI DIRIGENTI E DIRETTIVI OVVERO APICALI.

02. LA GIUNTA RIFERISCE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO A NOVEMBRE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

#### ART. 32 - LE COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA L'ENTE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

02. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE ALTRESI'

ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

03. IL SINDACO E', INOLTRE, COMPETENTE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

04. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.

05. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. N ) DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 E COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPOGRUPPO CONSILIARI, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON SUO ATTO COMUNICATO AL CONSIGLIO PER LA PRIMA ADUNANZA. IN CASO NON PERVENGA A DECISIONE, IL CO.RE.CO. ADOTTA, NEL TERMINE PERENTORIO DEI SUCCESSIVI 60 GIORNI, I PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI NECESSARI PREVIA COMUNICAZIONE DEL SINDACO.

06. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DAVANTI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA SEGUENTE. "GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PUBBLICO BENE".

07. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

#### ART. 33 - LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGE E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI, CHE MINACCIAO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE E' RIVOLTA A

PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

04. IL "SOSTITUTO" DEL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO PREVISTE ISPEZIONI PREFETTIZIE PER L'ACCERTAMENTO DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI DATI E NOTIZIE INTERESSANTI ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE.

06. NELLE MATERIE PREVISTE DALLE LETTERE A), B), C) E D) DEL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, NONCHE' DELL' ARTT. 10 DELLA CITATA LEGGE 142/90 , IL SINDACO, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, PUO' DELEGARE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IVI INDICATE AD UN CONSIGLIERE COMUNALE.

07. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' NOMINARE UN COMMISSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

08. ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE IL COMUNE.

09. OVE IL SINDACO O IL SUO SOSTITUTO O IL SUO DELEGATO NON ADOTTI PROVVEDIMENTI DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA.

#### ART. 34 - LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-PROGRAMMATICHE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .

04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO ESECUTIVO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

07. LA DECADENZA DELLA GIUNTA PER LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

#### CAPO 06 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI

## GESTIONE

### ART. 35 - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE - A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI - UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA:

- A) GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI;
- B) GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
- C) GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

02. EGLI DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE. PARTECIPA DI DIRITTO ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REVISORE DEI CONTI, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:

- A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E D'INDIRIZZO;
- B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;
- C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. NELLA STESSA RELAZIONE IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

05. IL REVISORE DEI CONTI RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

### ART. 36 - IL CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILE

01. L'AUTONOMIA STATUTARIA COSTITUISCE FACOLTA' DELL'ENTE DI DOTARSI DI UNA CONTABILITA' PER CENTRI DI COSTO DI TIPO COMMERCIALE SULLA BASE DEGLI ARTT. 2424 , 2425 , 2425 BIS E SEGG. DEL C.C. .

02. TALE CONTABILITA' PARALLELA CONDUCE AD UN CONTO ECONOMICO A COSTI, RICAVI E RIMANENZE PER L'ESAME REALE DEL COSTO DEI SERVIZI E PER UN EFFICACE E PENETRANTE CONTROLLO DI GESTIONE SU BASE ECONOMICA.

03. IL REGOLAMENTO PER LA CONTABILITA' PARALLELA DOVRA' PREVEDERE I CRITERI DEL BUDGET-CONTROL E DEL BUDGET-PROGRAM SECONDO I PRINCIPI DELLA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PER CENTRI DI COSTO.

04. I RESPONSABILI DI SETTORE, SERVIZIO O UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNQUE DENOMINATE OLTRE A SVOLGERE FUNZIONI DI DIREZIONE, INDIRIZZO, COORDINAMENTO E CONTROLLO, AVRANNO LA GESTIONE DI UNA PARTE DEL BILANCIO PER QUANTO DI LORO COMPETENZA GESTITO IN FORMA AUTONOMA, QUALE CENTRO DI COSTO O SPESA, NELL'AMBITO DEL BILANCIO DELL'ENTE.

## CAPO 07 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

### SEZIONE 01

#### ART. 37 - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI SONO ORGANIZZATI SECONDO CRITERI DI

AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' ED ASSUMONO QUALI OBIETTIVI L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER CONSEGUIRE PIU' ELEVATI LIVELLI DI PRODUTTIVITA'. IL PERSONALE PREPOSTO OPERA CON PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' AL SERVIZIO DEI CITTADINI.

02. L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' COSTITUITO SECONDO UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, CAPACE DI CORRISPONDERE COSTANTEMENTE AI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED AI PIANI OPERATIVI STABILITI DALLA GIUNTA. IL REGOLAMENTO FISSA I CRITERI ORGANIZZATIVI, DETERMINA L'ORGANIGRAMMA DELLE DOTAZIONI DI PERSONALE, DEFINISCE L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA SECONDO I CRITERI STABILITI.

03. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINA L'ESERCIZIO DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLE RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ISTRUTTORIA E L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI, UNIFORMANDOSI AL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA E FUNZIONE GESTIONALE PER CUI SPETTA:

- AGLI ORGANI ELETTIVI DEFINIRE GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI, INDICARE LE PRIORITA', IMPARTIRE I CONSEGUENTI INDIRIZZI GENERALI E VERIFICARE I RELATIVI RISULTATI;
- AL SEGRETARIO COMUNALE, CON LA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, PROMUOVE E

PRESIEDE ORGANISMI AUSILIARI INTERNI, FORMATI DAI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, PER L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE E LA VERIFICA DEI RISULTATI.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE PERSEGUE IL COSTANTE CONTROLLO DEI RISULTATI RIFERITI ALLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI, ALLA RAPIDITA' ED ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, AL CONTENIMENTO DEI COSTI, ALL'ESTENSIONE DELL'AREA E DELL'AMBITO TEMPORALE DI FRUIZIONE DA PARTE DEI CITTADINI.

06. L'AMMINISTRAZIONE ASSICURA L'ACCRESIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DEL PERSONALE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE, RIFERITI ALL'EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE E DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI E FINANZIARI.

07. IL COMUNE RICONOSCE LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI COMUNALI, PROMUOVENDO, PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ENTE, CONSULTAZIONI CON I SINDACATI CHE, SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI, HANNO TITOLO PER PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

#### ART. 38 - IL RUOLO DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE, FERME LE RISERVE DI LEGGE PER

QUANTO CONCERNE LO STATO GIURIDICO, LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA', SVOLGE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA PREPOSITIVA, COORDINAMENTO, DIREZIONE COMPLESSIVA, VIGILANZA E GARANZIA PER ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO DELL'ENTE E CONCORRERE ALL'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. ASSICURA L'UNITARIETA' OPERATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERSEGUIMENTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE ESPRESSE DAGLI ORGANI ELETTIVI.

03. IN SEDE DI ISTRUTTORIA CONCORRE ALLA FORMAZIONE DELLA VOLONTA' DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI ELETTIVI, ELABORANDO LE ALTERNATIVE DI SOLUZIONE RISPETTO AGLI ARGOMENTI IN TRATTAZIONE, FORNENDO I PARERI OBBLIGATORI DI LEGITTIMITA' SU TUTTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ED EVENTUALI EMENDAMENTI.

04. IN SEDE ATTUATIVA IL SEGRETARIO COMUNALE TRADUCE LA VOLONTA' DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA E DEL SINDACO IN OPERAZIONI GESTIONALI, CURANDONE, CON MODALITA' TRASPARENTI, LE PROCEDURE ESECUTIVE ED ASSICURANDONE I RISULTATI, SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA'.

05. NELL'ESERCIZIO DI TALI ATTRIBUZIONI IL SEGRETARIO COMUNALE SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE DELL'ENTE ED ASSUME DIRETTAMENTE GLI ATTI E LE FORME DI ESTERNAZIONE NECESSARI, ANCHE NEI RAPPORTI CON ALTRI ENTI O PRIVATI, CHE IL PRESENTE STATUTO NON RISERVI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI ELETTIVI.

#### ART. 39 - COMPETENZE DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE IN PARTICOLARE:

A) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, RISPONDENDO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURA ATTUATIVE DEGLI STESSI;

B) VERIFICA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, AVENTI ANCHE RILEVANZA ESTERNA, CONSEGUENTI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI;

C) E' COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

D) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE E CURA LE VERBALIZZAZIONI SOTTOSCRIVENDOLE;

E) E' L'UFFICIALE ROGANTE INTERNO AL COMUNE; E' FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INCARICARE UN NOTAIO PER LA STIPULA DEGLI

ATTI NEI CASI PREVISTI NEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI;

F) ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA PER LE ESPLICAZIONI DELLE PROPRIE COMPETENZE; SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI VERBALI DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA;

H) ESPRIME IL PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E, SE RICHIESTO, ESPRIME VALUTAZIONE E FORMULA PARERI IN ORDINE TECNICO E GIURIDICO AI SINGOLI CONSIGLIERI;

I) SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI D'INCASSO;

L) COORDINA, DIRIGE E CONTROLLA, VERIFICANDONE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA, GLI UFFICI ED IL PERSONALE, AUTORIZZANDO LE SINGOLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, IN CONFORMITA' ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI;

- M) LIQUIDA I COMPENSI E LE INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;
- N) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA MOBILITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA;
- O) ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE;
- P) CONTESTA ADDEBITI DI NATURA DISCIPLINARE, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE;
- Q) FA PARTE DELLA DELEGAZIONE SINDACALE INCARICATA DI STIPULARE ACCORDI IN SEDE DECENTRATA;
- R) PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM;
- S) RICEVE L'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL SINDACO;
- T) CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, ANCHE SU RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI, ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA OLTRE A QUELLE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO LE ALTRE FUNZIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI.

#### ART. 40 - COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI RILEVANTE PROFESSIONALITA', PER OBIETTIVI DETERMINANTI E CON CONVENZIONI A TERMINE.

#### ART. 41 - LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI DIRIGENTI

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTO ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGALITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. TALI PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.
02. NEL CASO IL COMUNE TEMPORALMENTE NON ABBAIA IL FUNZIONARIO O I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, IL PARERE E' ESPRESSO DAL SEGRETARIO DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.
03. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.
04. I SEGRETARI COMUNALI SONO RESPONSABILI DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 , UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

#### SEZIONE 02

#### ART. 42 - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E LE ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE A TERZI, A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, A MEZZO DI ISTITUZIONE, A MEZZO DI SOCIETA' DI CAPITALI.

04. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IL COMUNE PREVEDE APPOSITI REGOLAMENTI.

#### ART. 43 - L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UN' APPOSITA ISTITUZIONE.

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. IL DIRETTORE E' NOMINATO E PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERA DI GIUNTA.

05. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE PUO' ESSERE UN DIPENDENTE COMUNALE O UN FUNZIONARIO NON DIPENDENTE.

06. AL DIRETTORE E AL RESTANTE PERSONALE RELATIVO ALL'ORGANICO DELL'ISTITUZIONE SI APPLICANO GLI ACCORDI DI COMPARTO DI CUI ALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 COME PER GLI IMPIEGATI DEL COMUNE.

07. LO STATO GIURIDICO, IL TRATTAMENTO ECONOMICO, LA DISCIPLINA, LA FORMAZIONE DEL RAPPORTO E LA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DEI DIPENDENTI DELL'ISTITUZIONE E' DEL TUTTO ANALOGO A QUELLO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE.

08. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL PRESIDENTE O SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL DIRETTORE E DA UN DIPENDENTE ESTRATTO A SORTE TRA I DIPENDENTI DELL'ISTITUZIONE. TALE ESTRAZIONE AVVERRA' OGNI TRIENNIO.

09. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA 07 MEMBRI, SU PROPOSTA DEL SINDACO, E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DI VOTI - NEL RISPETTO PROPORZIONALE DELLA MINORANZA - E DURA IN CARICA 03 ANNI. DAL SENO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SI ELEGGE IL PRESIDENTE ENTRO 45 GIORNI DALL'AVVENUTA ELEZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO.

10. IL PRESIDENTE, DOPO ELETTO, GIURA NELLE MANI DEL SINDACO CON LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL D.P.R. 10 GENNAIO 1957 , N. 03

11. I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE RAPPRESENTATIVI DI FORMAZIONE SOCIALI O ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

12. LA CARICA DEL PRESIDENTE E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI CONSIGLIERE

COMUNALE.

13. LA REVOCA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE AVVIENE CON LA STESSA PROCEDURA DELL'ELEZIONE.

14. IN CASO DI DIMISSIONI, VACANZA, INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTE O PER QUALSIASI ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA REINTEGRAZIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE CON LE STESSE PROCEDURE E CRITERI PER L'ELEZIONE.

15. DOPO LA SCADENZA DEL TRIENNIO E FINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IL VECCHIO CONSIGLIO RESTA IN CARICA PER IL PRINCIPIO DELLA PROROGATIO E PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

16. I COMPENSI DEI CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE SONO UGUALI A QUELLI DEL CONSIGLIO COMUNALE, QUELLE DEL PRESIDENTE UGUALI A QUELLI DEL SINDACO.

#### ART. 44 - IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

01. IL COMUNE CON DELIBERA DI COSTITUZIONE DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI ADOTTA GLI ADEMPIMENTI SEGUENTI;

A) CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, COSTITUITO DAI BENI MOBILI ED IMMOBILI ED IL CAPITALE FINANZIARIO.

B) APPROVA UN APPOSITO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, DELLE STRUTTURE E DEGLI UFFICI DELL'ISTITUZIONE.

C) APPROVA UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI CONTABILITA';

D) DOTA L'ISTITUZIONE DEL PERSONALE OCCORRENTE AL BUON FUNZIONAMENTO E PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI.

02. IL COMUNE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI AI QUALI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE STESSA DOVRA' CONFORMARSI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE HA, ALTRESI' L'OBBLIGO DEGLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:

A) APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI DELL'ISTITUZIONE DI CUI ALL'ELENCAZIONE DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , SALVO QUANTO NON RIFERIBILE ALL'ISTITUZIONE STESSA.

B) ESERCITARE LA VIGILANZA MEDIANTE L'APPOSITO ASSESSORATO DELEGATO AI SERVIZI SOCIALI E CON L'INTERVENTO, ALTRESI', DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, CHE RELAZIONERANNO ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE E QUANDO SI RENDESSE ALTRESI' NECESSARIO;

C) VERIFICARE IN GIUNTA PRIMA E IN CONSIGLIO COMUNALE POI I RISULTATI DELLA GESTIONE SULLA BASE DI APPOSITA RELAZIONE DI CUI ALLA LETTERA B) PRECEDENTE;

D) PROVVEDERE ALLA COPERTURA DI EVENTUALI COSTI SOCIALI CON IL BILANCIO COMUNALE.

04. L'ISTITUZIONE, E PER ESSA GLI ORGANI PREPOSTI, DEVE INFORMARE LA PROPRIA ATTIVITA' AI CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'. ESSA HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

05. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA ANCHE LE SUE

## FUNZIONI NEI CONFRONTI DELL' ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI.

### ART. 45 - LE AZIENDE SPECIALI

01. PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA O PIU' AZIENDE SPECIALI.

02. L' AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO.

03. ORGANI DELL' AZIENDA SPECIALE SONO: IL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE. IL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE RISPETTERA' NELLA ELEZIONE LA COMPOSIZIONE ED I DIRITTI DELLE MAGGIORANZE E MINORANZE IL DIRETTORE E' SCELTO INTUITU PERSONAE SU UNA ROSA DI TRE MEMBRI. IL PRESIDENTE E' ELETTO NEL SENO DEL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO AZIENDALE E' ADOTTATO DAL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE.

06. IL COMUNE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE D' AMMINISTRAZIONE, CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA; VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE, PROVVEDE ALLA COPERTURA DI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. LO STATUTO DELL' AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANI DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA GESTIONALE.

08. ULTERIORI SPECIFICAZIONI E DISCIPLINE PER LE AZIENDE SPECIALI SONO STABILITE DALLA LEGGE VIGENTE.

### ART. 46 - LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. QUALORA IL COMUNE NE RAVVISI L' OPPORTUNITA', LA CONVENIENZA, LA ECONOMICITA' E L' EFFICACIA, PUO' ADOTTARE SOLUZIONI DIVERSE ED ARTICOLATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

02. LE FORME DI GESTIONE POSSONO ESSERE ANCHE LE SEGUENTI;

A) LE CONVENZIONI APPOSITE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA;

B) I CONSORZI APPOSITI TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA E/O TRA ENTI LOCALI DIVERSI;

C) GLI ACCORDI DI PROGRAMMA;

D) L' UNIONE DEI COMUNI.

03. LE DECISIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SU PROPOSTA DEL SINDACO SPETTANO SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

### CAPO 08 - FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

#### ART. 47 - I PRINCIPI DELLA COLLABORAZIONE

##### TRA COMUNE E PROVINCIA

01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE

DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE.

02. IL COMUNE E LA PROVINCIA CONGIUNTAMENTE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLE REGIONI E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. IL COMUNE CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROVINCIA PUO' OVE LO RITENGA UTILE E NECESSARIO - SULLA BASE DI PROGRAMMI DELLA PROVINCIA STESSA ATTUARE ATTIVITA' E REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ANCHE ULTRACOMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLO SOCIALE CULTURALE E SPORTIVO.

04. PER LA GESTIONE DI TALI ATTIVITA' ED OPERE IL COMUNE D'INTESA CON LA PROVINCIA PUO' ADOTTARE LE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO AGLI ARTT. 40 E 44 .

#### ART. 48 - LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE AVANZA ANNUALMENTE IN PREVISIONE DEL BILANCIO PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE, IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE REGIONALE.

02. LE PROPOSTE DEL COMUNE SONO AVANZATE NELL' AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI SIA DI CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE PROMOSSE DALLA PROVINCIA AI FINI DI COORDINAMENTO.

#### ART. 49 - LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA PER LE ATTIVITA' DEI CIRCONDARI PROVINCIALI

01. QUALORA IL COMUNE E' INDIVIDUATO DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA QUALE SEDE DI CIRCONDARIO PROVINCIALE FAVORISCE L' ALLOCAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PROVINCIALI ANCHE PRESSO LE PROPRIE STRUTTURE, CON ONERI FINANZIARI A CARICO DELLA PROVINCIA.

02. IL COMUNE COLLABORA NELLE FORME PREVISTE DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELLA PROVINCIA A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELLA PROVINCIA STESSA.

#### CAPO 09 - DISPOSIZIONI FINALE E TRANSITORIE

##### ART. 50 - LE NORME DELLE FINANZE E DELLA CONTABILITA'

01. LE MATERIE RELATIVE ALLE FINANZE E ALLA CONTABILITA' SONO RISERVATE ALLA LEGGE DELLO STATO, SALVO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DALL' APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

##### ART. 51 - IL CONTROLLO

01. IL CONTROLLO SUGLI ATTI E SUGLI ORGANI DEL COMUNE E' REGOLATO DALLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 AI CAPI 11 E 12 , NONCHE' DALLE DISPOSIZIONI DELL' APPOSITA LEGGE REGIONALE.

ART. 52 - LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON E' RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER 02

VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI.

02. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 01 SI APPLICANO ANCHE PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO.

03. LO STATUTO DOPO L'APPROVAZIONE E' INVIATO NEI TERMINI DI LEGGE AL CO.RE.CO PER IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'. LO STATUTO DOPO

L'APPROVAZIONE DEL CO.RE.CO E' INVIATO A CURA DEL COMUNE ALLA REGIONE PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE.

04. ESSO E', ALTRESI', AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'ENTE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI ED E' INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI E PER ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA'.

ART. 53 - LE NORME TRANSITORIE

01. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IN QUANTO CON ESSE COMPATIBILI.

ART. 54 - L'ENTRATA IN VIGORE

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.